



COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio nella solita sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale.

N . 21 del
18/05/2017

D'ordine del
verbale

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:20 .

OGGETTO : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI (LEGGE N.10/91; D.LGS. N. 192/2005; LEGGE REGIONE ABRUZZO N.17/2007).

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

Presenti

PUPILLO MARIO
DI STEFANO GIOVANNI
MARCELLO TONINO
MARINO GRAZIANO
PAOLINI ROCCO
SCOPINO ARTURO
SPUTORE VINCENZO
TAMBURRINO ANTONIO
TIBERIO PIERDOMENICO
VITALE EMILIANO
ZAPPALORTO CHIARA

Assenti

DI BUCCHIANICO GABRIELE
MARINUCCI LUCIANO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 10 Consiglieri)

(Sono assenti 2 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Giancrisofaro

Inizio discussione argomento: ore 19.05

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Gabriele Di Bucchianico

Rientra in aula il consigliere Tonino Marcello (Presenti 12)

Il Presidente cede la parola all'Ing. Parente della società OPS S.p.A, per una dettagliata relazione sull'argomento.

Nel corso della discussione intervengono i consiglieri Vitale e Marcello, il tutto come analiticamente riportato nel verbale della seduta.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che questa Provincia detiene l'89,7% del capitale sociale dell'OPS - "Organizzazione Progetti e Servizi", società mista a prevalente capitale pubblico, successivamente configuratasi come Società pluri-partecipata pubblica "in house providing", con attività strumentale ed esclusiva in favore degli Enti pubblici Soci;
- *che le attività affidate alla OPS S.p.A. sono il Progetto VIT - Verifica Impianti Termici* – relativo al servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31 comma 3 L. 10/91 e art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/93, come *modificato con DPR n. 551/99 e il Progetto SIPI - sistema informativo provinciale integrato* - attività finalizzate alla continua ingegnerizzazione del sistema informativo provinciale;

Richiamato

il Regolamento del Servizio VIT, approvato con Delibera di C.P. n. 143, del 20/12/2011, emendato con Delibera di C.P. n. 12 del 13/03/2012 e con Delibera di C.P. n. 14 del 27/02/2015;

Vista

la nota del 18 aprile 2017, prot. n. 951/17, acquisita agli atti il 10 maggio 2017, prot. n. 7955, conseguente alle comunicazioni intercorse ed agli incontri congiunti tesi ad individuare le miglierie da apportare al Regolamento ed al Disciplinare Tecnico VIT;

Dato atto

che nella medesima nota l'organo amministrativo propone la modifica ed integrazione del Regolamento per vari aspetti, in particolare legati a:

- Ambito di applicazione del Regolamento;
- Modalità di gestione dei casi di utente assente e diniego di accesso;
- Modalità di comunicazione degli esiti delle ispezioni;
- Gestione dei bollini annullati;
- Gestione dei casi di ritardato invio delle certificazioni;
- Modalità di applicazione delle sanzioni ai manutentori;
- Modalità di gestione delle richieste di annullamento degli oneri agli utenti.

Vista

la Relazione tecnica allegata alla proposta di modifiche ed integrazioni, il cui contenuto si richiama come parte integrante della presente deliberazione;

Visto

il testo comparato del Regolamento vigente con le modifiche richieste, dove si evidenziano modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- alla luce delle motivazioni addotte a fondamento della richiesta, tutte riportate nella Relazione tecnica allegata alla proposta di modifica trasmessa con la citata nota del 18 aprile 2017, prot. n. 951/17, la proposta di modifica ed integrazione del Regolamento è da considerarsi più che opportuna, al fine di migliorare l'efficacia del servizio e migliorare l'efficienza gestionale e l'equità del servizio stesso;
- le modifiche proposte non comportano aggravio di spese né di altri oneri a carico della Provincia.

Ritenuto

di approvare la nuova formulazione de ***Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti*** e delle ispezioni degli impianti termici, secondo la proposta inoltrata dalla OPS SpA;

Considerato

che le modifiche regolamentari incidono sul Disciplinare tecnico del servizio, regolante i rapporti operativi tra Provincia ed OPS SpA, e sulle parti operative del contratto in essere, senza tuttavia interessarne gli aspetti economici;

Dato atto

che le variazioni da apportare al Disciplinare tecnico del servizio, poiché finalizzate a rendere più snelle le procedure operative a carico di OPS e della Provincia di Chieti, sono assorbite dalle modifiche apportate al Regolamento, senza la necessità di intervenire sul documento stesso;

Considerato

che il Regolamento prevede l'automatico adeguamento del Disciplinare tecnico del servizio, e per le parti operative del contratto in essere;
che le modifiche regolamentari implicano l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Disciplinare tecnico del servizio;

Viste

le modifiche indicate nella Relazione tecnica ed il testo coordinato del Disciplinare tecnico recante le modifiche da apportare;

Dato atto

che tali modifiche non incidono sugli aspetti economici e contrattuali e che sono meritevoli di accoglimento;

Dato atto

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri Di Bucchianico e Marino,

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta di modifica ed integrazione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, avanzata dalla OPS SpA, volta a migliorare l'efficacia del servizio, anche a tutela degli utenti;
2. Di approvare la nuova formulazione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, secondo il testo, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare la nuova formulazione del Disciplinare tecnico del servizio secondo il testo allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al Presidente e al Dirigente del Servizio interessato, ciascuno per quanto di competenza, l'adozione degli atti consequenziali;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, - parere in ordine alla regolarità contabile;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente dell'assemblea e stante l'urgenza;

Con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri Di Bucchianico e Marino,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti,

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.5.2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti,

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti,

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)



PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

-Legge n.10/91; D.lgs. n.192/2005; Legge Regione Abruzzo n.17/2007-

*Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici,
approvato con Delibera C.P. n. 143 del 20 dicembre 2011 e modificato con Delibera C.P. n. 12 del
13 marzo 2012 e CP n. 14 del 27 febbraio 2015*

TESTO COMPARATO TRA REGOLAMENTO VIGENTE E PROPOSTA DI MODIFICA

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti, posti in capo alla Provincia di Chieti, con i quali contribuire alla limitazione di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n.10/1991, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; - D.P.R. n.412/1993, modificato con D.P.R. n. 551/1999, rubricato “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”; - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “ Rendimento energetico in edilizia”; - D.lgs. n.192/2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia”, come modificato con D.Lgs n. 311/2006; -D.P.R. n.59/2009 recante il “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. n.192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”; - Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, contenente “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici”. <p>2. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell’inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e, per l’effetto, l’aumento della loro sicurezza. Per il raggiungimento delle predette finalità l’art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone alla Provincia di Chieti l’accertamento dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.</p> <p>3. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa il presente regolamento, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, è finalizzato all’esercizio delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l’Ente, con consequenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti, posti in capo alla Provincia di Chieti, con i quali contribuire alla limitazione di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n.10/1991, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; - D.P.R. n.412/1993, modificato con D.P.R. n. 551/1999, rubricato “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”; - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “ Rendimento energetico in edilizia”; - D.lgs. n.192/2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia”, come modificato con D.Lgs n. 311/2006; -D.P.R. n.59/2009 recante il “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. n.192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”; - Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, contenente “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici”. <p>2. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell’inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e, per l’effetto, l’aumento della loro sicurezza. Per il raggiungimento delle predette finalità l’art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone alla Provincia di Chieti l’accertamento dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.</p> <p>3. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa il presente regolamento, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, è finalizzato all’esercizio delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l’Ente, con consequenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento ed in aderenza a quanto normato dalla Regione Abruzzo con Legge 25 giugno 2007 n.17, si intende per:</p>	<p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento ed in aderenza a quanto normato dalla Regione Abruzzo con Legge 25 giugno 2007 n.17, si intende per:</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>a) «<i>impianto termico</i>» l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Gli impianti individuali di riscaldamento rientrano fra gli impianti termici mentre esulano da tale definizione apparecchi quali stufe, radiatori individuali, salvo che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio dell'unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW: in tal caso detti apparecchi sono assimilati agli impianti termici;</p> <p>b) «<i>potenza termica del focolare di un generatore di calore</i>» il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura è il kW (kilowatt);</p> <p>c) «<i>esercizio e manutenzione di un impianto termico</i>» il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;</p> <p>d) «<i>conduzione</i>» il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;</p> <p>e) «<i>manutenzione ordinaria dell'impianto termico</i>» l'esecuzione delle operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2, D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero all'Allegato G (per</p>	<p>a) «<i>impianto termico</i>» l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Gli impianti individuali di riscaldamento rientrano fra gli impianti termici mentre esulano da tale definizione apparecchi quali stufe, radiatori individuali, salvo che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio dell'unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW: in tal caso detti apparecchi sono assimilati agli impianti termici;</p> <p>b) «<i>potenza termica del focolare di un generatore di calore</i>» il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura è il kW (kilowatt);</p> <p>c) «<i>esercizio e manutenzione di un impianto termico</i>» il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;</p> <p>d) «<i>conduzione</i>» il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;</p> <p>e) «<i>manutenzione ordinaria dell'impianto termico</i>» l'esecuzione delle operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2, D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero all'Allegato G (per</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>impianti di potenza inferiore a 35 kW) al D.Lgs. n.192/2005 come modificato con D.Lgs. n.311/2006;</p> <p>f) «<i>manutenzione straordinaria dell'impianto termico</i>» l'intervento atto a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;</p> <p>g) «<i>accertamento</i>» l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle Autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;</p> <p>h) «<i>ispezioni sugli impianti</i>» gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dall'Autorità competente, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;</p> <p>i) «<i>Autorità competente</i>» la Provincia di Chieti, alla quale l'art. 31, comma 3 Legge n.10/1991 e l'art.4 L. R. Abruzzo n.17/2007 attribuiscono funzioni e compiti volti all'accertamento ed alle ispezioni degli impianti termici;</p> <p>l) «<i>occupante</i>» chiunque che, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi (e nelle connesse responsabilità) previsti dalla legislazione vigente in materia e dal presente regolamento limitatamente all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico. La figura dell'"occupante" è corrispondente a quella di "utente dell'impianto termico";</p> <p>m) «<i>proprietario dell'impianto termico</i>» il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;</p> <p>n) «<i>impianto certificato</i>» l'impianto per il quale viene trasmesso all'Organismo esterno appositamente incaricato, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a</p>	<p>impianti di potenza inferiore a 35 kW) al D.Lgs. n.192/2005 come modificato con D.Lgs. n.311/2006;</p> <p>f) «<i>manutenzione straordinaria dell'impianto termico</i>» l'intervento atto a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;</p> <p>g) «<i>accertamento</i>» l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle Autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;</p> <p>h) «<i>ispezioni sugli impianti</i>» gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dall'Autorità competente, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;</p> <p>i) «<i>Autorità competente</i>» la Provincia di Chieti, alla quale l'art. 31, comma 3 Legge n.10/1991 e l'art.4 L. R. Abruzzo n.17/2007 attribuiscono funzioni e compiti volti all'accertamento ed alle ispezioni degli impianti termici;</p> <p>l) «<i>occupante</i>» chiunque che, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi (e nelle connesse responsabilità) previsti dalla legislazione vigente in materia e dal presente regolamento limitatamente all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico. La figura dell'"occupante" è corrispondente a quella di "utente dell'impianto termico";</p> <p>m) «<i>proprietario dell'impianto termico</i>» il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;</p> <p>n) «<i>impianto certificato</i>» l'impianto per il quale viene trasmesso all'Organismo esterno appositamente incaricato, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>35 kW) ovvero conforme all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW) unitamente al versamento della tariffa stabilita dall'Autorità competente;</p> <p>o) «<i>controllo dell'impianto</i>» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese di manutenzione abilitate, finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;</p> <p>p) «<i>controllo di efficienza energetica dell'impianto</i>» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese abilitate, effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero di cui all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza inferiore a 35 kW). Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;</p> <p>q) «<i>organismo esterno</i>» l'organismo al quale la Provincia di Chieti può affidare, in tutto o in parte, i compiti ad essa assegnati dalla normativa di settore;</p> <p>r) «<i>manutentore</i>» il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) del D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E) citato decreto ministeriale;</p> <p>s) «<i>terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico</i>» la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.</p>	<p>35 kW) ovvero conforme all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW) unitamente al versamento della tariffa stabilita dall'Autorità competente;</p> <p>o) «<i>controllo dell'impianto</i>» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese di manutenzione abilitate, finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;</p> <p>p) «<i>controllo di efficienza energetica dell'impianto</i>» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese abilitate, effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero di cui all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza inferiore a 35 kW). Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;</p> <p>q) «<i>organismo esterno</i>» l'organismo al quale la Provincia di Chieti può affidare, in tutto o in parte, i compiti ad essa assegnati dalla normativa di settore;</p> <p>r) «<i>manutentore</i>» il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) del D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E) citato decreto ministeriale;</p> <p>s) «<i>terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico</i>» la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 3 Organismo esterno</p> <p>1. La O.P.S. S.p.A., società strumentale della Provincia di Chieti costituita in forza di delibera del Consiglio provinciale n.17/9 del 1° marzo 1999, è l'Organismo esterno al quale sono affidati parte dei compiti previsti dalla normativa in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici.</p> <p>2. La O.P.S. S.p.A., società <i>in house providing</i> partecipata dalla Provincia di Chieti e dal Comune di Chieti che ne detengono l'intero capitale sociale, opera nel rispetto della normativa di settore, anche tecnica, e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella dei soci pubblici da cui promana.</p> <p>3. La O.P.S. S.p.A., nella sua qualità di Organismo esterno, deve conformare la propria azione nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, distributrici di combustibile e degli utenti di impianti termici alle previsioni del presente regolamento.</p> <p>4. La O.P.S. S.p.A. espleta le proprie attività in favore della Provincia di Chieti in esecuzione di Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico sottoscritti in ossequio agli indirizzi posti da Piani economico-finanziari approvati dal Consiglio provinciale.</p> <p>5. La Provincia di Chieti, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) designa l'Organismo esterno quale "responsabile" ed "incaricato" del trattamento dei dati, in modo che lo stesso possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Organismo esterno</p> <p>1. La O.P.S. S.p.A., società strumentale della Provincia di Chieti costituita in forza di delibera del Consiglio provinciale n.17/9 del 1° marzo 1999, è l'Organismo esterno al quale sono affidati parte dei compiti previsti dalla normativa in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici.</p> <p>2. La O.P.S. S.p.A., società <i>in house providing</i> partecipata dalla Provincia di Chieti e dal Comune di Chieti che ne detengono l'intero capitale sociale, opera nel rispetto della normativa di settore, anche tecnica, e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella dei soci pubblici da cui promana.</p> <p>3. La O.P.S. S.p.A., nella sua qualità di Organismo esterno, deve conformare la propria azione nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, distributrici di combustibile e degli utenti di impianti termici alle previsioni del presente regolamento.</p> <p>4. La O.P.S. S.p.A. espleta le proprie attività in favore della Provincia di Chieti in esecuzione di Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico sottoscritti in ossequio agli indirizzi posti da Piani economico-finanziari approvati dal Consiglio provinciale.</p> <p>5. La Provincia di Chieti, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) designa l'Organismo esterno quale "responsabile" ed "incaricato" del trattamento dei dati, in modo che lo stesso possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici</p> <p>1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio della Provincia di Chieti, con esclusione del Comune di Chieti.</p> <p>2. Gli utenti degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore. Gli utenti sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici</p> <p>1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio della Provincia di Chieti, con esclusione del Comune di Chieti.</p> <p>2. Gli utenti degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore. Gli utenti sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>3. Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo del rendimento di combustione tutti gli impianti termici con generatore a combustione, individuali o centralizzati, con potenza al focolare maggiore o uguale a 15 kW, destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo, scaldacqua unifamiliari a gas, stufe a legna, caminetti, stufe domestiche a gas.</p>	<p>3. Sono soggetti alle <i>previsioni del presente Regolamento</i> tutti gli impianti termici <i>di cui all'art. 1, comma1, lettera a)</i>, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo <i>e degli impianti assimilati</i>.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="185 125 746 197">Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni</p> <p data-bbox="185 221 746 439">1. La Provincia di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alla normativa in materia, effettua con cadenza biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.</p> <p data-bbox="185 510 746 680">2. Limitatamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza annuale.</p>	<p data-bbox="839 125 1401 197">Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni</p> <p data-bbox="839 221 1401 439">1. La Provincia di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alla normativa in materia, effettua con cadenza biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.</p> <p data-bbox="839 510 1401 680">2. Limitatamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza annuale.</p>
<p data-bbox="288 754 643 781">Art. 6 Oneri a carico degli utenti</p> <p data-bbox="185 801 746 972">1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, Legge n.10/1991 gli oneri (c.d. "tariffe") connessi alla effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono posti a carico degli utenti di impianti termici.</p> <p data-bbox="185 1043 746 1361">2. In ossequio al disposto dell'art. 5, comma 8, Legge Regione Abruzzo n.17/2007, gli importi degli oneri ("tariffe"), distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano certificati o meno dall'utente, sono stabiliti dalla Provincia di Chieti mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari.</p> <p data-bbox="185 1433 746 1944">3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli oneri per l'accertamento delle certificazioni e per le ispezioni, valevoli fino al 31 dicembre 2017, sono quelli di cui al Piano economico-finanziario approvato con delibera di Consiglio n.144 del 20/12/2011. Le eventuali variazioni degli importi di tali oneri prima di tale data, sia in aumento che in diminuzione, saranno opportunamente rese note dall'Organismo esterno mediante mirate campagne informative, anche di concerto con le imprese di manutenzione.</p> <p data-bbox="185 2013 746 2040">4. La Provincia di Chieti, preposta alla funzione</p>	<p data-bbox="943 754 1297 781">Art. 6 Oneri a carico degli utenti</p> <p data-bbox="839 801 1401 972">1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, Legge n.10/1991 gli oneri (c.d. "tariffe") connessi alla effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono posti a carico degli utenti di impianti termici.</p> <p data-bbox="839 1043 1401 1361">2. In ossequio al disposto dell'art. 5, comma 8, Legge Regione Abruzzo n.17/2007, gli importi degli oneri ("tariffe"), distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano certificati o meno dall'utente, sono stabiliti dalla Provincia di Chieti mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari.</p> <p data-bbox="839 1433 1401 1944">3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli oneri per l'accertamento delle certificazioni e per le ispezioni, valevoli fino al 31 dicembre 2017, sono quelli di cui al Piano economico-finanziario approvato con delibera di Consiglio n.144 del 20/12/2011. Le eventuali variazioni degli importi di tali oneri prima di tale data, sia in aumento che in diminuzione, saranno opportunamente rese note dall'Organismo esterno mediante mirate campagne informative, anche di concerto con le imprese di manutenzione.</p> <p data-bbox="839 2013 1401 2040">4. La Provincia di Chieti, preposta alla funzione</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore degli oneri dovuti dagli utenti. Non possono essere corrisposte somme direttamente all'Organismo esterno ovvero nelle mani dei tecnici della stessa al momento delle ispezioni sugli impianti presso i domicili degli utenti.</p>	<p>pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore degli oneri dovuti dagli utenti. Non possono essere corrisposte somme direttamente all'Organismo esterno ovvero nelle mani dei tecnici della stessa al momento delle ispezioni sugli impianti presso i domicili degli utenti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 7 Norma di salvaguardia</p> <p>1. Le attività di accertamento documentale o di ispezioni d'ufficio, effettuate dalla Provincia per il tramite dell'Organismo esterno, muovono dagli obblighi posti in capo ai possessori di impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo modalità e tempi come enucleati all'art. 5, comma 10, Legge Regione Abruzzo n.17/2007.</p> <p>2. I controlli cui è deputata la Provincia, pertanto, non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono o si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici, che devono essere effettuati da imprese di manutenzione scelte fiduciarmente dagli utenti fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Norma di salvaguardia</p> <p>1. Le attività di accertamento documentale o di ispezioni d'ufficio, effettuate dalla Provincia per il tramite dell'Organismo esterno, muovono dagli obblighi posti in capo ai possessori di impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo modalità e tempi come enucleati all'art. 5, comma 10, Legge Regione Abruzzo n.17/2007.</p> <p>2. I controlli cui è deputata la Provincia, pertanto, non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono o si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici, che devono essere effettuati da imprese di manutenzione scelte fiduciarmente dagli utenti fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Facoltà di certificazione</p> <p>1. La Provincia di Chieti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla potenzialità degli impianti.</p> <p>2. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti della Provincia connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude all'Organismo esterno il potere/dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.</p> <p>3. La disciplina delle modalità e dei tempi relativi alle procedure di certificazione, distinte in ragione della potenza al focolare degli impianti termici, è contenuta</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Facoltà di certificazione</p> <p>1. La Provincia di Chieti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla potenzialità degli impianti.</p> <p>2. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti della Provincia connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude all'Organismo esterno il potere/dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.</p> <p>3. La disciplina delle modalità e dei tempi relativi alle procedure di certificazione, distinte in ragione della potenza al focolare degli impianti termici, è contenuta</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
e dettagliata nei successivi articoli 10) e 11).	e dettagliata nei successivi articoli 10) e 11).

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori</p> <p>1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo ai manutentori su delega degli utenti.</p> <p>2. Le imprese di manutenzione che operano nell'ambito territoriale di competenza della Provincia di Chieti debbono munirsi dei bollini attestanti il pagamento dell'onere connesso alla certificazione. L'acquisto dei bollini a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato n.21793062 intestato alla Provincia di Chieti ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la tesoreria dell'Ente, di coordinate IBAN IT84Y00605015598T20990092014.</p> <p>3. Il costo del bollino sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.</p> <p>4. Al rilascio dei bollini provvede l'Organismo esterno secondo la procedura di cui al successivo art.12).</p> <p>5. Il manutentore, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "<i>Rapporto di controllo di efficienza energetica</i>" in due copie, debitamente sottoscritto dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall'utente dell'impianto. Sull'originale di spettanza dell'utente, che va conservato assieme alla documentazione dell'impianto, va apposta la "figlia" del bollino di certificazione. La "matrice" del bollino va apposta sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione.</p> <p>6. I dati dei Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, unitamente ai codici dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni</p>	<p>Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori</p> <p>1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo ai manutentori su delega degli utenti.</p> <p>2. Le imprese di manutenzione che operano nell'ambito territoriale di competenza della Provincia di Chieti debbono munirsi dei bollini attestanti il pagamento dell'onere connesso alla certificazione. L'acquisto dei bollini a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato n.21793062 intestato alla Provincia di Chieti ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la tesoreria dell'Ente, di coordinate IBAN IT 84 Y 06050 15598 T20990092014.</p> <p>3. Il costo del bollino sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.</p> <p>4. Al rilascio dei bollini provvede l'Organismo esterno secondo la procedura di cui al successivo art.12).</p> <p>5. Il manutentore, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "<i>Rapporto di controllo di efficienza energetica</i>" in due copie, debitamente sottoscritto dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall'utente dell'impianto. Sull'originale di spettanza dell'utente, che va conservato assieme alla documentazione dell'impianto, va apposta la "figlia" del bollino di certificazione. La "matrice" del bollino va apposta sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione.</p> <p>6. I dati dei Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, unitamente ai codici dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>del software dedicato per essere trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in via telematica ovvero consegnati su supporto informatico presso la sede della stessa.</p> <p>7. I Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza pari o superiore a 35 kW, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa, vanno trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in formato cartaceo.</p> <p>8. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti di controllo energetico trasmessi alla OPS S.p.A. costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazioni stesse.</p> <p>9. Qualora il possessore di impianto termico non intende esercitare la facoltà di certificazione, sarà cura del manutentore adottare le opportune cautele atte a dimostrare siffatta volontà dell'utente anche al fine di scongiurare, quanto più possibile, situazioni conflittuali al momento della richiesta di pagamento da parte della Provincia dell'onere previsto per le ispezioni d'ufficio.</p>	<p>del software dedicato per essere trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in via telematica ovvero consegnati su supporto informatico presso la sede della stessa.</p> <p>7. I Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza pari o superiore a 35 kW, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa, vanno trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in formato cartaceo.</p> <p>8. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti di controllo energetico trasmessi alla OPS S.p.A. costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazioni stesse.</p> <p>9. Qualora il possessore di impianto termico non intende esercitare la facoltà di certificazione, sarà cura del manutentore adottare le opportune cautele atte a dimostrare siffatta volontà dell'utente anche al fine di scongiurare, quanto più possibile, situazioni conflittuali al momento della richiesta di pagamento da parte della Provincia dell'onere previsto per le ispezioni d'ufficio.</p>
<p>Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW</p> <p>1. La certificazione degli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a combustibile liquido o gassoso, consiste nella trasmissione telematica ovvero su supporto informatico all'Organismo esterno del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato G al D.Lgs. n. 192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche inerenti la "prova fumi" per ogni biennio solare (primo biennio 2012/2013), debitamente compilato, sottoscritto e munito del bollino attestante il versamento dell'onere da parte dell'utente.</p>	<p>Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW</p> <p>1. La certificazione degli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a combustibile liquido o gassoso, consiste nella trasmissione telematica ovvero su supporto informatico all'Organismo esterno del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato G al D.Lgs. n. 192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche inerenti la "prova fumi" per ogni biennio solare (primo biennio 2012/2013), debitamente compilato, sottoscritto e munito del bollino attestante il versamento dell'onere da parte dell'utente.</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>2. I dati del Rapporto di controllo unitamente ai codici dei bollini, vanno recapitati dall'impresa di manutenzione alla O.P.S. S.p.A. in via telematica all'indirizzo mail certificazioni@opschieti.it ovvero su supporto informatico entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In caso di recapito oltre tale termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p> <p>3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e limitatamente al biennio 2010/2011, il termine per la trasmissione in via telematica delle certificazioni è stabilito al 30 aprile 2012.</p> <p>4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari ad € 12,00 in ragione di biennio solare (primo biennio 2012/2013).</p> <p>5. Tale importo sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>6. Per i bienni successivi si osservano le medesime modalità e stessi termini.</p>	<p>2. I dati del Rapporto di controllo unitamente ai codici dei bollini, vanno recapitati dall'impresa di manutenzione alla O.P.S. S.p.A. in via telematica all'indirizzo mail certificazioni@opschieti.it ovvero su supporto informatico entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In caso di recapito oltre tale termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p> <p>3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e limitatamente al biennio 2010/2011, il termine per la trasmissione in via telematica delle certificazioni è stabilito al 30 aprile 2012.</p> <p>4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari ad € 12,00 in ragione di biennio solare (primo biennio 2012/2013).</p> <p>5. Tale importo sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>6. Per i bienni successivi si osservano le medesime modalità e stessi termini.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="177 125 754 203">Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW</p> <p data-bbox="177 221 754 1122">1. La certificazione degli impianti con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno, per posta ovvero a mani, del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. n.192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche annuali (prima annualità 2012), debitamente compilato e sottoscritto unitamente all'attestazione di versamento del corrispondente onere a carico dell'utente. Gli impianti termici con generatori di calore modulari o in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli/generatori.</p> <p data-bbox="177 1189 754 1850">2. La documentazione per la certificazione, debitamente munita dell'attestazione di versamento del corrispondente onere sul conto corrente postale dedicato n. 21793062 intestato a Provincia di Chieti, deve essere recapitata a cura dell'impresa di manutenzione a O.P.S. S.p.A., entro il mese solare successivo a quello di effettuazione del controllo. Ai fini della tempestività farà fede, in caso di spedizione, la data del timbro postale ovvero, ove consegnata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo VIT della OPS SpA. In caso di recapito oltre detto termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p> <p data-bbox="177 1917 754 2089">3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW è pari ad € 40,00 in ragione di anno solare (prima</p>	<p data-bbox="831 125 1409 203">Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW</p> <p data-bbox="831 221 1409 1122">1. La certificazione degli impianti con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno, per posta ovvero a mani, del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. n.192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche annuali (prima annualità 2012), debitamente compilato e sottoscritto unitamente all'attestazione di versamento del corrispondente onere a carico dell'utente. Gli impianti termici con generatori di calore modulari o in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli/generatori.</p> <p data-bbox="831 1189 1409 1850">2. La documentazione per la certificazione, debitamente munita dell'attestazione di versamento del corrispondente onere sul conto corrente postale dedicato n. 21793062 intestato a Provincia di Chieti, deve essere recapitata a cura dell'impresa di manutenzione a O.P.S. S.p.A., entro il mese solare successivo a quello di effettuazione del controllo. Ai fini della tempestività farà fede, in caso di spedizione, la data del timbro postale ovvero, ove consegnata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo VIT della OPS SpA. In caso di recapito oltre detto termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p> <p data-bbox="831 1917 1409 2089">3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW è pari ad € 40,00 in ragione di anno solare (prima</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>annualità 2012) mentre quello per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW è pari ad € 80,00 (prima annualità 2012).</p> <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>5. Per le annualità successive si osservano le medesime modalità e stessi termini.</p>	<p>annualità 2012) mentre quello per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW è pari ad € 80,00 (prima annualità 2012).</p> <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>5. Per le annualità successive si osservano le medesime modalità e stessi termini.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art.12 Emissione dei bollini</p> <p>1. I bollini da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW, sono emessi dalla OPS S.p.A. in formato “matrice-figlia” e vengono rilasciati in fogli di minimo n° 22 bollini o loro multipli, salva la possibilità di differenti <i>standards</i> di emissione adottati dall’Organismo esterno.</p> <p>2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell’Organismo esterno, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato n.21793062 ovvero del bonifico sul conto corrente bancario acceso presso il tesoriere Carichieti –Via Colonna 24, Chieti- IBAN IT 84Y065015598T20990092014, intestati entrambi alla Provincia di Chieti.</p> <p>3. I bollini possono essere ritirati dalla impresa di manutenzione direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. ed in tal caso vengono consegnati attivati e prontamente utilizzabili. Qualora l’impresa di manutenzione chieda la spedizione dei bollini a mezzo posta, gli stessi vengono recapitati unitamente al modulo per l’attivazione il quale andrà compilato e rispedito alla OPS che, di conseguenza, li attiverà.</p> <p>4. I bollini al momento dell’emissione sono associati a ciascuna impresa attraverso un codice identificativo personale. Per impedire la contraffazione o la stampa apocrifia dei bollini, OPS S.p.A. attribuisce un codice numerico a ciascuna ditta di manutenzione.</p> <p>5. I bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.</p>	<p style="text-align: center;">Art.12 Emissione dei bollini</p> <p>1. I bollini da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW, sono emessi dalla OPS S.p.A. in formato “matrice-figlia” e vengono rilasciati in fogli di minimo n° 22 bollini o loro multipli, salva la possibilità di differenti <i>standards</i> di emissione adottati dall’Organismo esterno.</p> <p>2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell’Organismo esterno, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato n. 21793062 ovvero del bonifico sul conto corrente bancario acceso presso il tesoriere Carichieti –Via Colonna 24, Chieti- IBAN IT 84 Y 06050 15598 T20990092014, intestati entrambi alla Provincia di Chieti.</p> <p>3. I bollini possono essere ritirati dalla impresa di manutenzione direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. ed in tal caso vengono consegnati attivati e prontamente utilizzabili. Qualora l’impresa di manutenzione chieda la spedizione dei bollini a mezzo posta, gli stessi vengono recapitati unitamente al modulo per l’attivazione il quale andrà compilato e rispedito alla OPS che, di conseguenza, li attiverà.</p> <p>4. I bollini al momento dell’emissione sono associati a ciascuna impresa attraverso un codice identificativo personale. Per impedire la contraffazione o la stampa apocrifia dei bollini, OPS S.p.A. attribuisce un codice numerico a ciascuna ditta di manutenzione.</p> <p>5. I bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.</p>
<p style="text-align: center;">Art.13 Validità dei bollini</p> <p>1. I bollini da utilizzare per la certificazione degli</p>	<p style="text-align: center;">Art.13 Validità dei bollini</p> <p>1. I bollini da utilizzare per la certificazione degli</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>impianti hanno validità limitata al biennio solare di riferimento. Il lasso temporale di validità risulta mediante stampigliatura sui bollini.</p> <p>2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;b) chiedere la conversione dei bollini scaduti mediante rilascio di nuovi bollini per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.	<p>impianti hanno validità limitata al biennio solare di riferimento. Il lasso temporale di validità risulta mediante stampigliatura sui bollini.</p> <p>2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;b) chiedere la conversione dei bollini scaduti mediante rilascio di nuovi bollini per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="316 125 619 152" style="text-align: center;">Art.14 Rimborso dei bollini</p> <p data-bbox="188 174 746 779">1. L'istanza di rimborso dei bollini, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. – Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo al rimborso.</p> <p data-bbox="188 853 746 1798">2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dalla Provincia di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, centri per anziani, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.</p> <p data-bbox="188 1872 746 2085">3. L'Organismo esterno, all'esito delle dovute verifiche, notificherà formalmente il Dirigente del Settore finanziario della Provincia in ordine al rimborso, che verrà effettuato dall'Ente nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante</p>	<p data-bbox="970 125 1273 152" style="text-align: center;">Art.14 Rimborso dei bollini</p> <p data-bbox="842 174 1401 779">1. L'istanza di rimborso dei bollini, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. – Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo al rimborso.</p> <p data-bbox="842 853 1401 1798">2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dalla Provincia di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, centri per anziani, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.</p> <p data-bbox="842 1872 1401 2085">3. L'Organismo esterno, all'esito delle dovute verifiche, notificherà formalmente il Dirigente del Settore finanziario della Provincia in ordine al rimborso, che verrà effettuato dall'Ente nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
bonifico sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.	bonifico sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="300 125 635 152" style="text-align: center;">Art.15 Conversione dei bollini</p> <p data-bbox="188 174 743 344">1. I bollini divenuti privi di validità per il decorso del biennio di riferimento possono essere convertiti con altri bollini di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.</p> <p data-bbox="188 416 743 1021">2. L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. – Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza non potrà darsi luogo alla conversione.</p> <p data-bbox="188 1093 743 1895">3. L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate dalla Provincia di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione ed ispezione, promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.</p> <p data-bbox="188 1966 743 2085">4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini emessi possono essere ritirati direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A.</p>	<p data-bbox="954 125 1289 152" style="text-align: center;">Art.15 Conversione dei bollini</p> <p data-bbox="842 174 1398 344">1. I bollini divenuti privi di validità per il decorso del biennio di riferimento possono essere convertiti con altri bollini di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.</p> <p data-bbox="842 416 1398 1021">2. L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. – Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza non potrà darsi luogo alla conversione.</p> <p data-bbox="842 1093 1398 1895">3. L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate dalla Provincia di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione ed ispezione, promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.</p> <p data-bbox="842 1966 1398 2085">4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini emessi possono essere ritirati direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A.</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>dalle imprese di manutenzione ovvero, su apposita istanza, verranno loro inviati a mezzo servizio postale. In tale caso, si osserva quanto disposto al precedente art.12), comma 3, circa l'attivazione dei bollini.</p> <p>5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Chieti anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.</p>	<p>dalle imprese di manutenzione ovvero, su apposita istanza, verranno loro inviati a mezzo servizio postale. In tale caso, si osserva quanto disposto al precedente art.12), comma 3, circa l'attivazione dei bollini.</p> <p>5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Chieti anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art.16 Certificazioni non valide</p> <p>1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegati G con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino; - Allegati G privi del bollino; - Allegati F con data di effettuazione del controllo non correlata all'annualità di effettuazione del versamento del corrispondente onere; - Allegati F privi della copia del bollettino attestante il versamento in favore della Provincia di Chieti; - Allegati G recanti codici di bollini attribuiti ad altri manutentori/utenti; - Allegati F o G senza l'indicazione della Potenza Termica dell'impianto; - Allegati F o G privi di data del controllo; - ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o Bollino non accompagnati, rispettivamente, dal modello cartaceo dell'Alleg. F o Alleg. G; - Allegati G con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dalla OPS S.p.A; - Allegati G con apposti Bollini rilasciati ad imprese di manutenzione differenti rispetto a quella che ha redatto e trasmesso l'allegato. <p>2. In tutti i casi su elencati sarà facoltà dell'Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l'utente della mancata validità della certificazione e che la conseguenziale ispezione d'ufficio sarà soggetta al pagamento dell'onere corrispondente.</p> <p>3. <i>Nei casi in cui per cause imputabili all'utente o al manutentore, la certificazione non è stata effettuata nei termini di cui al presente Regolamento, è data facoltà di effettuare la regolarizzare mediante l'invio della certificazione stessa, fino a tre mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.16 Certificazioni non valide</p> <p>1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegati G con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino; - Allegati G privi del bollino; - Allegati F con data di effettuazione del controllo non correlata all'annualità di effettuazione del versamento del corrispondente onere; - Allegati F privi della copia del bollettino attestante il versamento in favore della Provincia di Chieti; - Allegati G recanti codici di bollini attribuiti ad altri manutentori/utenti; - Allegati F o G senza l'indicazione della Potenza Termica dell'impianto; - Allegati F o G privi di data del controllo; - ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o Bollino non accompagnati, rispettivamente, dal modello cartaceo dell'Alleg. F o Alleg. G; - Allegati G con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dalla OPS S.p.A; - Allegati G con apposti Bollini rilasciati ad imprese di manutenzione differenti rispetto a quella che ha redatto e trasmesso l'allegato. <p>2. In tutti i casi su elencati sarà facoltà dell'Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l'utente della mancata validità della certificazione e che la conseguenziale ispezione d'ufficio sarà soggetta al pagamento dell'onere corrispondente.</p> <p>3. <i>Nei casi in cui per cause imputabili all'utente o al manutentore, la certificazione non è stata effettuata nei termini di cui al presente Regolamento, è data facoltà di effettuare la regolarizzare mediante l'invio della certificazione stessa, fino a tre mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>ritardo, secondo quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>per il ritardo della consegna di un mese l'onere della certificazione è maggiorato al triplo dell'importo previsto;</i> - <i>per il ritardo della consegna di due mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quadruplo dell'importo previsto;</i> - <i>per il ritardo della consegna di tre mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quintuplo dell'importo previsto.</i> <p><i>4. Successivamente al terzo mese di ritardo non è più consentito consegnare le certificazioni riferite al biennio o all'anno precedente ed in ogni caso l'impianto sarà considerato non certificato.</i></p> <p><i>5. La certificazione consegnata in ritardo sarà considerata valida per il biennio precedente a quello della regolarizzazione, per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, o per l'anno precedente a quello della regolarizzazione, nel caso di impianti di potenza superiore a 35kW. Per il biennio in corso al momento della regolarizzazione, dovrà essere effettuata nuova certificazione nei termini di cui al presente Regolamento.</i></p>	<p><i>ritardo, secondo quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>per il ritardo della consegna di un mese l'onere della certificazione è maggiorato al triplo dell'importo previsto;</i> - <i>per il ritardo della consegna di due mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quadruplo dell'importo previsto;</i> - <i>per il ritardo della consegna di tre mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quintuplo dell'importo previsto.</i> <p><i>4. Successivamente al terzo mese di ritardo non è più consentito consegnare le certificazioni riferite al biennio o all'anno precedente ed in ogni caso l'impianto sarà considerato non certificato.</i></p> <p><i>5. La certificazione consegnata in ritardo, ai sensi del precedente comma 3, sarà considerata valida per il biennio precedente a quello della regolarizzazione, per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, o per l'anno precedente a quello della regolarizzazione, nel caso di impianti di potenza superiore a 35kW. Per il biennio in corso al momento della regolarizzazione, dovrà essere effettuata nuova certificazione nei termini di cui al presente Regolamento.</i></p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p align="center">TITOLO III ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p align="center">Art.17 Principi generali</p> <p>1. L'Organismo esterno, per mezzo di comunicazione scritta, preavverte l'utente della data e dell'ora in cui verrà effettuata l'ispezione a domicilio nonché delle modalità esecutive della stessa.</p> <p>2. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite dal personale dipendente dell'Organismo esterno il quale deve effettuare gli accessi munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Chieti. I risultati dei controlli vengono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dal tecnico e dall'utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della corrispondente tariffa, le ispezioni vanno effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ovvero all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale a maggiore a 35 kW.</p> <p>4. L'insieme della attività ispettive da parte dell'Organismo esterno deve riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti sul territorio di competenza. Nell'esecuzione di tali attività presso gli utenti l'Organismo esterno pone attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.</p> <p>5. Le ispezioni possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione va predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.</p>	<p align="center">TITOLO III ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p align="center">Art.17 Principi generali</p> <p>1. L'Organismo esterno, per mezzo di comunicazione scritta, preavverte l'utente della data e dell'ora in cui verrà effettuata l'ispezione a domicilio nonché delle modalità esecutive della stessa.</p> <p>2. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite dal personale dipendente dell'Organismo esterno il quale deve effettuare gli accessi munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Chieti. I risultati dei controlli vengono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dal tecnico e dall'utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della corrispondente tariffa, le ispezioni vanno effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ovvero all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale a maggiore a 35 kW.</p> <p>4. L'insieme della attività ispettive da parte dell'Organismo esterno deve riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti sul territorio di competenza. Nell'esecuzione di tali attività presso gli utenti l'Organismo esterno pone attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.</p> <p>5. Le ispezioni possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione va predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.</p>
<p>Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici regolarmente</p>	<p>Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici regolarmente</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
certificati nel biennio ovvero nell'annualità precedente non comportano a carico dell'utente il pagamento di alcun onere aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.	certificati nel biennio ovvero nell'annualità precedente non comportano a carico dell'utente il pagamento di alcun onere aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio ovvero nell'annualità precedenti o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art.16, sono effettuate d'ufficio dall'Organismo esterno.</p> <p>2. A fronte dell'ispezione d'ufficio l'utente è tenuto al pagamento, in favore della Provincia, del corrispondente onere secondo importi quantificati dal Consiglio provinciale con l'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale di riferimento.</p> <p>3. In forza della Delibera di Consiglio n 144 del 20/12/2011, per il periodo 2012/2017 gli oneri dovuti per ispezioni d'ufficio su impianti non certificati sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 200,00 per impianti di potenza inferiore a 35 kW, - € 250,00 per impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW; - € 300,00 per impianti di potenza superiore a 116 kW. <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio ovvero nell'annualità precedenti o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art.16, sono effettuate d'ufficio dall'Organismo esterno.</p> <p>2. A fronte dell'ispezione d'ufficio l'utente è tenuto al pagamento, in favore della Provincia, del corrispondente onere secondo importi quantificati dal Consiglio provinciale con l'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale di riferimento.</p> <p>3. In forza della Delibera di Consiglio n 144 del 20/12/2011, per il periodo 2012/2017 gli oneri dovuti per ispezioni d'ufficio su impianti non certificati sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 200,00 per impianti di potenza inferiore a 35 kW, - € 250,00 per impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW; - € 300,00 per impianti di potenza superiore a 116 kW. <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV ISPEZIONI NON EFFETTUATE</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato</p> <p>1. La visita ispettiva che non può essere eseguita per "diniego di accesso" opposto dall'utente ovvero perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati e come preavvertiti dall'Organismo esterno a mezzo raccomandata, viene riprogrammata entro i successivi 30 giorni, sempre a mezzo raccomandata. AR, il cui esito negativo sarà da intendere quale diniego di accesso "reiterato".</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ISPEZIONI NON EFFETTUATE</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato</p> <p><i>1. Per "per diniego di accesso" si intende la visita ispettiva che non può essere eseguita quando l'utente, preavvertito a mezzo raccomandata AR, nega l'accesso al tecnico ispettore oppure perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati dalla lettera di preavviso.</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p><i>1-bis. Dopo il primo diniego di accesso, in attuazione dell'art. 21, è avviato il procedimento di sospensione della fornitura di combustibile.</i></p>
<p>2. A fronte del diniego di accesso "reiterato" sorge l'obbligo in capo all'utente del pagamento della corrispondente tariffa che, in forza della Delibera del Consiglio provinciale n. 144 del 20/12/2011, è fissata in € 200,00.</p>	<p><i>2. L'utente, soggetto al procedimento di cui al comma 1-bis sopra, ha la facoltà di contattare l'Organismo esterno per concordare una nuova data per la visita ispettiva. Qualora l'utente non provveda entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, sorge l'obbligo in capo all'utente del pagamento della corrispondente tariffa che, in forza della Delibera del Consiglio provinciale n. 144 del 20/12/2011, è fissata in € 200,00.</i></p>
<p>3. L'importo di detto onere sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>4. Ai fini dell'attestazione dell'esito negativo dell'ispezione fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dal tecnico dell'Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto e recante la causale del mancato accesso.</p>	<p>3. L'importo di detto onere sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>4. Ai fini dell'attestazione dell'esito negativo dell'ispezione fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dal tecnico dell'Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto e recante la causale del mancato accesso.</p>
<p>5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso reiterato è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.</p>	<p>5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso, <i>secondo quanto previsto al secondo comma</i>, è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 21 Sospensione della fornitura di combustibile</p> <p>1. La Provincia di Chieti, a seguito del reiterato rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, ha comunque facoltà di richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000.</p>	<p>Art. 21 Sospensione della fornitura di combustibile</p> <p>1. La Provincia di Chieti, a seguito del rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, <i>provvede a</i> richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000.</p>
<p>2. Analoga facoltà è riservata all'Ente in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.</p>	<p>2. Analoga facoltà è riservata all'Ente in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO V ATTIVITÀ CORRELATE</p> <p style="text-align: center;">Art.22 Catasto degli impianti termici</p> <p>1. Alla Provincia di Chieti e, per essa, all'Organismo esterno, sono demandate la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza. Per tali finalità, ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, le aziende fornitrici di combustibile debbono fornire entro giorni 60 dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La mancata trasmissione degli elenchi entro i termini e con le modalità di legge rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28).</p> <p>2. Ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, i Comuni interessati dal servizio collaborano con la Provincia di Chieti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V ATTIVITÀ CORRELATE</p> <p style="text-align: center;">Art.22 Catasto degli impianti termici</p> <p>1. Alla Provincia di Chieti e, per essa, all'Organismo esterno, sono demandate la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza. Per tali finalità, ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, le aziende fornitrici di combustibile debbono fornire entro giorni 60 dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La mancata trasmissione degli elenchi entro i termini e con le modalità di legge rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28).</p> <p>2. Ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, i Comuni interessati dal servizio collaborano con la Provincia di Chieti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.</p>
<p style="text-align: center;">Art.23 Impianti termici di nuova installazione</p> <p>1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la compilazione del "libretto d'impianto" deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio.</p> <p>2. Entro un mese da tale operazione la ditta installatrice deve inviare all'Organismo esterno copia della "scheda identificativa" dell'impianto, debitamente sottoscritta dall'installatore o, in mancanza, dal soggetto deputato alla manutenzione. L'inosservanza di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p>	<p style="text-align: center;">Art.23 Impianti termici di nuova installazione</p> <p>1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la compilazione del "libretto d'impianto" deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio.</p> <p>2. Entro un mese da tale operazione la ditta installatrice deve inviare all'Organismo esterno copia della "scheda identificativa" dell'impianto, debitamente sottoscritta dall'installatore o, in mancanza, dal soggetto deputato alla manutenzione. L'inosservanza di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p>
Art.24 Impianti termici dismessi	Art.24 Impianti termici dismessi

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>1. L'utente di impianto termico al servizio di unità abitativa non occupata, ovvero che abbia intenzione di rinunciare all'utilizzo dell'impianto per ragioni personali, può effettuare debita comunicazione all'Organismo esterno di dismissione dell'impianto.</p> <p>2. La comunicazione di dismissione, da effettuarsi con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta dal tecnico della ditta abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere comunque l'impegno a segnalare la riattivazione dell'impianto.</p> <p>3. La Provincia di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con la comunicazione.</p>	<p>1. L'utente di impianto termico al servizio di unità abitativa non occupata, ovvero che abbia intenzione di rinunciare all'utilizzo dell'impianto per ragioni personali, può effettuare debita comunicazione all'Organismo esterno di dismissione dell'impianto.</p> <p>2. La comunicazione di dismissione, da effettuarsi con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta dal tecnico della ditta abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere comunque l'impegno a segnalare la riattivazione dell'impianto.</p> <p>3. La Provincia di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con la comunicazione.</p>
<p>Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma</p> <p>1. A seguito delle ispezioni, gli utenti riceveranno dalla Provincia di Chieti una comunicazione riportante i dettagli dell'esito delle verifiche e controlli effettuati.</p>	<p>Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma</p> <p><i>1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17 comma 2, del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione il tecnico ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto o suo delegato, il Rapporto di Prova recante i risultati dei controlli e le anomalie rilevate durante l'ispezione.</i></p>
<p>2. Gli utenti di impianti per i quali si evidenziano anomalie tecnico-energetiche secondo la classificazione dell'Organismo esterno saranno destinatari di "invito di messa a norma" contenente prescrizioni tecniche ed i termini entro i quali ricondurre a norma l'impianto.</p>	<p><i>2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un'appendice dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate.</i></p>
<p>3. L'utente destinatario dell'invito di messa a norma deve provvedere in conformità ed inviare all'Organismo esterno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute.</p>	<p><i>3. L'utente provvede alla eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando eventuali documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p align="center">Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori</p> <p>1. Il manutentore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge Regione Abruzzo n.17/2007 ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte; - redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità impianto; - rilasciare copia del rapporto al titolare dell'impianto. <p>2. L'omissione di detti adempimenti comporta l'applicazione, da parte della Provincia, di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 6.000,00.</p> <p>3. All'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Ente consegue la comunicazione alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p>	<p align="center">TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p align="center">Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori</p> <p>1. Il manutentore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge Regione Abruzzo n.17/2007 ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte; - redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità impianto; - rilasciare copia del rapporto al titolare dell'impianto. <p>2. L'omissione di detti adempimenti comporta l'applicazione, da parte della Provincia, di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 6.000,00.</p> <p>3. All'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Ente consegue la comunicazione alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p>
<p align="center">Art. 27 Sanzioni a carico degli utenti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge Regione Abruzzo n.17/2007 il responsabile dell'esercizio e manutenzione che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00.</p>	<p align="center">Art. 27 Sanzioni a carico degli utenti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge Regione Abruzzo n.17/2007 il responsabile dell'esercizio e manutenzione che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00.</p>
<p align="center">Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento</p> <p>1. La Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 -T.U.E.L.-, può applicare sanzioni amministrative per ogni violazione del presente regolamento nei casi in appresso enucleati e per importi stabiliti in forza dell'art.16, comma 2, Legge n. 689/81 e s.m.i.</p>	<p align="center">Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento</p> <p>1. La Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 -T.U.E.L.-, può applicare sanzioni amministrative per ogni violazione del presente regolamento nei casi in appresso enucleati e per importi stabiliti in forza dell'art.16, comma 2, Legge n. 689/81 e s.m.i.</p>
<p>2. Alle imprese di manutenzione che omettono la</p>	<p><i>2. Nei casi di cui all'art.16, comma 1, laddove l'utente</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>trasmissione delle certificazioni all'Organismo esterno, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 per ogni mancato invio della relativa documentazione.</p>	<p><i>dimostri di avere la documentazione attestante l'effettuazione del controllo ed il pagamento del bollino alla ditta di manutenzione ed in generale qualora venga accertato che la mancata validità o la mancata certificazione dell'impianto sia da imputare alla ditta di manutenzione, a questa si applica una sanzione amministrativa pari ad € 200,00.</i></p>
	<p><i>2-bis. La contestazione della violazione sarà effettuata direttamente dall'Organismo esterno, in conformità alle norme vigenti.</i></p>
	<p><i>2-ter. In caso di recidiva, l'Organismo esterno può sospendere l'emissione di nuovi bollini in favore della ditta inadempiente.</i></p>
	<p><i>2-quater. I provvedimenti di cui al presente comma saranno attuati anche nei confronti di ditte che duplicheranno i bollini acquistati o emetteranno bollini falsi, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.</i></p>
<p>3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 300,00.</p>	<p>3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati per ciascun mese.</p>
<p>4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all'Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 500,00.</p>	<p>4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all'Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00.</p>
<p>5. Alle imprese tenute all'invio all'Organismo esterno della "scheda identificativa" contenuta nel "libretto di impianto/centrale" che non ottemperano entro il termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa</p>	<p>5. Alle imprese tenute all'invio all'Organismo esterno della "scheda identificativa" contenuta nel "libretto di impianto/centrale" che non ottemperano entro il termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>pari ad € 150,00.</p>	<p>pari ad € 150,00.</p>
<p>6. Per ogni altra violazione del presente regolamento all'infuori dei casi sopra previsti si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.</p>	<p>6. Per ogni altra violazione del presente regolamento all'infuori dei casi sopra previsti si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.</p>
<p>Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificata con D.Lgs. n.150/2011.</p>	<p>Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificata con D.Lgs. n.150/2011.</p>
	<p><i>1-bis. Le sanzioni di cui all'art. 28 comma 2 sono destinate al rimborso delle spese sostenute dall'Organismo esterno per l'esecuzione dell'ispezione atta ad accertare le violazioni.</i></p>
<p>2. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate sono destinati ad attività istituzionali inerenti gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti.</p>	<p>2. I proventi derivanti dalle <i>restanti</i> sanzioni sono destinati ad attività istituzionali inerenti gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO VII CONTENZIOSO</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Tutela giudiziaria</p> <p>1. La Provincia di Chieti, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico degli utenti, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.</p> <p>2. Per tali casi l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII CONTENZIOSO</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Tutela giudiziaria</p> <p>1. La Provincia di Chieti, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico degli utenti, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.</p> <p>2. Per tali casi l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Autotutela</p> <p>1. La Provincia, nella persona del Dirigente, può annullare il pagamento dell'onere a carico dell'utente qualora sia dimostrato che l'impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell'ispezione d'ufficio risulti certificato nel biennio ovvero nell'annualità precedente la visita ispettiva secondo modalità e termini previsti dal presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Autotutela</p> <p>1. Qualora sia dimostrato che l'impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell'ispezione d'ufficio, risulti certificato nel biennio ovvero, <i>per impianti di potenza al focolare superiore a 35 kW</i>, nell'annualità precedente <i>alla visita ispettiva, l'onere dell'ispezione può essere annullato con la procedura di cui al comma 2.</i></p>
	<p><i>1-bis. Nessun onere può essere posto a carico dell'utente qualora sia dimostrato che la mancata certificazione sia imputabile al manutentore. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 28, comma 2 e seguenti del presente Regolamento.</i></p>
<p>2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dagli utenti sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, se negativo, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché al competente Dirigente della Provincia. Qualora l'istruttoria sia</p>	<p>2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dagli utenti sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché al competente Dirigente della Provincia. <i>Qualora l'istruttoria sia positiva, il</i></p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
favorevole all'utente, la OPS notizierà il Dirigente il quale adotterà le determinazioni del caso.	<i>credito nei confronti dell'utente sarà cancellato, senza alcuna ulteriore formalità.</i>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p><i>3. Il medesimo procedimento di cui al comma 2 sopra si applica per le richieste di annullamento dell'onere da parte di utenti che incorrono nei casi di cui all'art. 20.</i></p>
<p align="center">TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p> <p align="center">Art. 32 Riscossione degli oneri</p> <p>1. La riscossione degli oneri dovuti dagli utenti di impianti termici non certificati e sottoposti ad ispezione d'ufficio, spetta esclusivamente alla Provincia di Chieti.</p> <p>2. In mancanza di pagamento volontario, la riscossione viene effettuata coattivamente mediante le procedure consentite dalle leggi in materia.</p>	<p align="center">TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p> <p align="center">Art. 32 Riscossione degli oneri</p> <p>1. La riscossione degli oneri dovuti dagli utenti di impianti termici non certificati e sottoposti ad ispezione d'ufficio, spetta esclusivamente alla Provincia di Chieti.</p> <p>2. In mancanza di pagamento volontario, la riscossione viene effettuata coattivamente mediante le procedure consentite dalle leggi in materia.</p>
<p align="center">Art. 33 Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti provinciali afferenti le verifiche degli impianti termici.</p> <p>2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>	<p align="center">Art. 33 Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti provinciali afferenti le verifiche degli impianti termici.</p> <p>2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>
	<p align="center">Art. 33bis Periodo transitorio e disposizioni finali</p> <p><i>1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2 e seguenti del presente Regolamento, con riferimento ai casi che si troveranno in un regime sanzionatorio non definito, si dispone quanto segue:</i></p> <p><i>a) Nei casi dove il procedimento di accertamento della mancata riconsegna della certificazione da parte del manutentore o in generale della mancata certificazione per cause imputabili all'impresa di manutenzione, non è ancora concluso, all'esito dell'accertamento di responsabilità a carico del manutentore, allo stesso si applica una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni mancato invio della documentazione necessaria alla certificazione;</i></p> <p><i>b) In prima applicazione, per impianti non già sottoposti ad ispezione, alle imprese è concesso un periodo di 20 giorni solari, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la riconsegna di</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p><i>tutti i bollini non riconsegnati ed annullati relativi ai precedenti bienni di certificazione. Le imprese dovranno accompagnare alla riconsegna, un versamento di importo pari al triplo dei bollini riconsegnati. Tale onere è ad esclusivo carico dell'impresa di manutenzione e non può in alcun modo essere addebitato agli utenti.</i></p> <p><i>2. L'Organismo esterno adegua la propria organizzazione per l'attuazione di quanto previsto all'art. 25. Nelle more di tale adeguamento, la comunicazione agli utenti dell'esito delle ispezioni viene effettuata come segue, anche per i procedimenti in corso:</i></p> <p><i>a) A seguito delle ispezioni, per i soli impianti che presentano anomalie, gli utenti riceveranno dalla Provincia di Chieti una comunicazione riportante i dettagli dell'esito delle verifiche e controlli effettuati.</i></p> <p><i>b) Gli utenti di impianti per i quali si evidenziano anomalie tecnico-energetiche secondo la classificazione dell'Organismo esterno saranno destinatari di "invito di messa a norma" contenente prescrizioni tecniche ed i termini entro i quali ricondurre a norma l'impianto.</i></p> <p><i>c) L'utente destinatario dell'invito di messa a norma deve provvedere in conformità ed inviare all'Organismo esterno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute.</i></p> <p><i>3. Il Disciplinare tecnico del servizio, per tutte le parti non compatibili, si intende automaticamente adeguato al presente Regolamento.</i></p>
<p>Art. 34 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo della Provincia di Chieti.</p>	<p>Art. 34 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo della Provincia di Chieti.</p>